



Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e s.m.i.;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.”;

VISTO, in particolare, il comma 784, dell'articolo 1, che prevede che “Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, adottano programmi pluriennali di riequilibrio finanziario, condivisi con le regioni, nei quali possono prevedere l'aumento del diritto annuale fino a un massimo del 50 per cento. Il Ministro dello sviluppo economico, valutata l'idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta dell'Unioncamere, autorizza l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.”;

VISTA la legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 concernente “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità Regionale.”

VISTO in particolare il comma 9 dell'articolo 22 che prevede che “Le Camere di Commercio della Regione sono autorizzate a costituire il “Fondo unico di quiescenza del personale delle Camere di Commercio della Sicilia”;

TENUTO CONTO che il “Fondo unico di quiescenza del personale delle Camere di Commercio della Sicilia” non è ancora stato costituito, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 9 dell'articolo 22 della legge della regione Sicilia 8 maggio 2018, n.8;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ove si dispone la modifica della denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico, che acquisisce il nome di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

VISTO il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 28 febbraio 2023 che ha autorizzato, per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le Camere di commercio siciliane, l'incremento del 50 per cento della misura del diritto annuale per il finanziamento dei piani di riequilibrio finanziario di cui alle rispettive delibere consiliari;

PRESO ATTO delle relazioni di monitoraggio predisposte ai sensi dell'articolo 2 del citato DM 28 febbraio 2023 e trasmesse da Unioncamere con nota n. 3136/U del 3 febbraio 2025 unitamente alla richiesta di autorizzazione all'incremento del diritto annuale;

VALUTATO positivamente il rispetto degli obiettivi fissati nei piani di riequilibrio finanziari;

VISTA la proposta di Unioncamere n. 3136/U del 03.02.2025;

VISTA la delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio n. 44 del 2 ottobre 2024 con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento ha approvato il programma di riequilibrio finanziario periodo 2025-2027 contenente l'incremento del cinquanta per cento delle misure del diritto annuale;

VISTA la delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio n. 4 del 15 ottobre 2024 con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di



Caltanissetta ha approvato il programma di riequilibrio finanziario periodo 2025-2027 contenente l'incremento del cinquanta per cento delle misure del diritto annuale;

VISTA la delibera del Consiglio camerale n. 11 del 4 novembre 2024 con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina ha approvato il programma di riequilibrio finanziario periodo 2025-2027 contenente l'incremento del cinquanta per cento delle misure del diritto annuale;

VISTA la delibera del Consiglio camerale n. 9 del 8 novembre 2024 con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo-Enna ha approvato il programma di riequilibrio finanziario periodo 2025-2027 contenente l'incremento del cinquanta per cento delle misure del diritto annuale;

VISTA la delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio n. 7 del 27 dicembre 2024 con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Sud Est Sicilia ha approvato il programma di riequilibrio finanziario periodo 2025-2027 contenente l'incremento del cinquanta per cento delle misure del diritto annuale;

VISTA la delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio n. 3 del 16 ottobre 2024 con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trapani ha approvato il programma di riequilibrio finanziario periodo 2025-2027 contenente l'incremento del cinquanta per cento delle misure del diritto annuale;

VISTA la nota n. 4404/A12 del 31 dicembre 2024, con la quale l'Assessorato regionale delle attività produttive della Regione siciliana ha espresso la propria condivisione sui programmi pluriennali di riequilibrio finanziario presentati dalle camere di commercio siciliane;

VISTA la nota prot. n. 39488 del 06 marzo 2025 con la quale la competente Direzione Generale chiedeva l'acquisizione di integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 44434 del 12 marzo 2025 con la quale Unioncamere inviava le integrazioni richieste;

VALUTATA la sussistenza delle condizioni di squilibrio strutturale e di dissesto finanziario per ciascuna delle camere di commercio siciliane alla luce degli indicatori individuati nella nota n. 220612 dell'11 giugno 2018;

RITENUTO che le condizioni di squilibrio strutturale e di dissesto finanziario delle camere di commercio siciliane sono motivate in via prioritaria dalla incidenza sui bilanci delle medesime degli oneri pensionistici del personale;

VALUTATO che dai singoli piani di riequilibrio finanziari presentati dalle camere di commercio siciliane si evince che la mancata adozione di una misura strutturale, pur in presenza dell'incremento delle misure del diritto annuale, non consente il raggiungimento di un equilibrio economico;

VISTA la nota di Unioncamere Sicilia del 21 dicembre 2018 con la quale le camere di commercio siciliane condividono la necessità di iniziare, d'intesa con la regione Siciliana, un percorso normativo che consenta il trasferimento del carico pensionistico ad un istituto di previdenza nazionale, trasferendo allo stesso la liquidità e gli asset patrimoniali detenuti dalle camere di commercio siciliane;

VISTA la nota n. 2882/A12 del 12 settembre 2024 con la quale l'Assessorato regionale delle attività produttive della Regione siciliana comunica a Unioncamere Sicilia la predisposizione di una proposta normativa che prevede il passaggio del personale in servizio



e in quiescenza delle Camere di Commercio siciliane al Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale, istituito con Legge Regionale n. 6 del 14 maggio 2009;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare l'incremento delle misure del diritto annuale per le camere di commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani per gli anni 2025, 2026 e 2027.

DECRETA

(Articolo 1)

(Autorizzazione all'incremento delle misure del diritto annuale)

1. È autorizzato, ai sensi del comma 784, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni 2025, 2026 e 2027, per le camere di commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani l'incremento del 50 per cento della misura del diritto annuale per il finanziamento dei piani di riequilibrio finanziario di cui alle rispettive delibere consiliari, così come condivisi dall'Assessorato regionale delle attività produttive della Regione siciliana con nota n. 4404/A12 del 31 dicembre 2024.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è, comunque, revocata dall'anno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali come definiti dalla riorganizzazione del sistema camerale regionale. Il consiglio del nuovo ente è tenuto a verificare la persistenza delle condizioni di squilibrio strutturale e a presentare, ai fini della necessaria autorizzazione, un nuovo programma di riequilibrio finanziario che tenga conto degli effetti economici e finanziari derivanti dalla riorganizzazione.

(Articolo 2)

(Monitoraggio)

1. Le camere di commercio di cui al comma 1 dell'articolo 1 trasmettono al Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione generale servizi di vigilanza, Divisione VI - Sistema Camerale e alla Regione Siciliana, per il tramite di Unioncamere, entro il 31 gennaio 2026, il 31 gennaio 2027 e il 31 gennaio 2028, una relazione sullo stato di attuazione della misura strutturale relativa al trasferimento del carico pensionistico, comprensiva della quantificazione delle risorse accantonate allo scopo, attestata dai rispettivi collegi dei revisori.

2. Le camere di commercio di cui al comma 1 dell'articolo 1 trasmettono al Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione generale servizi di vigilanza, Divisione VI - Sistema Camerale e alla Regione Siciliana, per il tramite di Unioncamere, entro il 31 gennaio 2028, una relazione finale sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi di risanamento individuati nel medesimo piano evidenziando i motivi di un eventuale scostamento e le eventuali variazioni intervenute sui fattori esogeni ed endogeni che incidono sullo stato di dissesto.

3. Alle relazioni di cui al comma 2 sono allegati il parere del collegio dei



revisori e l'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

4. Ai fini dell'autorizzazione dell'incremento delle misure del diritto annuale che le medesime Camere di commercio presentano per gli anni successivi, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy valuterà l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi fissati dal piano e la mancata adozione della misura strutturale indicata nelle premesse.

(Articolo 3)
(Termini di versamento)

1. Il versamento dell'importo derivante dall'applicazione del presente decreto è effettuato, per gli anni 2025, 2026 e 2027, unitamente al versamento del diritto annuale ordinario entro il termine di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435.

2. Le imprese che, alla data di pubblicazione del presente decreto, hanno già provveduto per l'anno 2025 al versamento del diritto annuale ordinario effettuano il conguaglio rispetto all'importo versato unitamente al pagamento del diritto annuale per l'anno 2026, entro il termine di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito informatico del Ministero, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Roma,

IL MINISTRO